



COMUNE DI GENOVA

150 0 0 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA/PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

N. ORD-2017-328 DATA 28/10/2017

OGGETTO: ADOZIONE DI NUOVE MISURE PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVAGO

28/10/2017	Il Sindaco
	Marco Bucci



COMUNE DI GENOVA

1

150 0 0 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
Schema Provvedimento N. 2017-POS-365 del 27/10/2017

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ADOZIONE DI NUOVE MISURE PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SVAGO

Su proposta degli Assessori al Commercio e Turismo, dott.ssa Paola Bordilli ed alla Sicurezza, dott. Stefano Garassino

Premesso che:

Come noto, da tempo, il centro storico cittadino è diventato zona di attrattiva di numerose persone, soprattutto giovani, che si incontrano nelle ore serali e notturne durante il tempo libero, dando luogo al c.d. fenomeno "Movida", fenomeno aggregativo, con finalità di incontro e di svago e di contrapposizione alla tendenza di un graduale abbandono dell'area avvenuto nel corso degli anni;

Nell'ottica di migliorare la vivibilità del centro storico, avuto anche riguardo alle esigenze di tutela della quiete pubblica e della salute dei residenti, occorre assumere gli opportuni provvedimenti, limitatamente all'ambito territoriale così determinato: Via Bersaglieri d'Italia, Piazza della Commenda, Piazza Scalo, Via Gramsci, Piazza Caricamento, Piazza Raibetta, Via della Mercanzia, Via Turati, Corso Quadrio, Via della Marina, Via Madre di Dio, Via Ravasco, Via del Colle, Via di Porta Soprana, Via Petrarca, Piazza De Ferrari, Via XXV Aprile, Piazza Fontane Marose, Via Garibaldi, Piazza della Meridiana, Via Cairoli, Largo della Zecca, Via Bensa, Piazza della Annunziata, Via Balbi, Piazza Acquaverde, Via A. Doria;

Considerato che tra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione assume particolare rilevanza l'intento di migliorare l'attrattività di Genova sia come destinazione turistica sia come luogo ideale per vivere, lavorare, studiare, fare impresa.

L'obiettivo è soddisfare le esigenze e le aspettative non solo dei cittadini di provenienza internazionale fornendo servizi ricettivi di livello qualitativo pari a quello delle capitali Europee dalle quali essi provengono, ma anche dei giovani studenti universitari di provenienza nazionale ed internazionale che ricercano momenti di svago frequentando nei fine settimana le situazioni di animazione, divertimento e vita notturna giovanile nel centro storico, anche considerando che il centro storico è uno dei siti più visitati e più frequentati in città, risultando molto apprezzata la qualità del cibo ligure e dei ristoranti genovesi che hanno conseguito il più che soddisfacente 8,6 quale punteggio di gradimento. (cfr. il documento "*Analisi della destination, reputation e della percezione della Città di Genova nel mercato turistico*" -aggiornamento 2016).

Atteso che alla maggiore attrattività cittadina si accompagna un aumento della domanda di servizi ricettivi, specialmente nel centro storico cittadino, ove hanno sede la maggior parte dei cinema, teatri e centri culturali

che offrono le proprie rappresentazioni prevalentemente nelle ore serali, determinando l'esigenza per gli spettatori di trovare locali aperti ove terminare la serata secondo l'abitudine del dopo teatro.

Per valutare le misure più adeguate, questa Amministrazione ha effettuato alcune verifiche, basate sull'osservazione diretta del fenomeno e sul confronto dialettico, da un lato con i rappresentanti dei residenti e dall'altro con i rappresentanti dei gestori dei locali, così come previsto dall'art 5 del vigente *“Regolamento di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella città di Genova –provvedimenti per il contrasto all'abuso dell'alcol”*, scaturite in momenti di confronto e dibattito, tra cui quelli tenutisi in data 7 agosto, 21 agosto e 22 settembre 2017.

Nel corso degli incontri intercorsi, le associazioni di categoria dei gestori dei pubblici esercizi del Centro Storico hanno rappresentato l'esigenza di ampliare i servizi ricettivi, rendendosi disponibili a sensibilizzare i propri associati affinché vengano adottate tutte le misure idonee a contenere schiamazzi, rumori e comportamenti indecorosi da parte degli avventori previsti dall'art.32 del regolamento di polizia urbana; al contempo, le associazioni rappresentative dei residenti hanno evidenziato la necessità di accompagnare l'ampliamento degli orari di apertura dei pubblici esercizi con l'adozione di misure di controllo del territorio e con l'inasprimento delle sanzioni previste in caso di comportamenti lesivi della quiete pubblica e del decoro.

Nel corso dell'istruttoria, è emerso che la protrazione dell'orario di esercizio di bar, ristoranti artigiani alimentari e circoli privati possa meglio soddisfare la domanda di ristorazione dei frequentatori della zona e nel contempo offrire l'alternativa all'assembramento in strada ai giovani che frequentano la movida che, ad oggi, dopo la chiusura dei pubblici esercizi, si radunano all'aperto sul selciato e sui gradini delle pubbliche vie. La contenuta protrazione di orario, infatti, sotto il profilo del disturbo al riposo dei residenti, troverebbe un contraltare nella minor dispersione di giovani per strada, tenuto conto che le attività in questione hanno l'obbligo, con la loro organizzazione, di contenere i rumori provocati dagli avventori anche all'esterno dei locali, obbligo la cui osservanza verrà attentamente monitorata.

Ritenuto necessario disporre, per gli esercizi di vicinato alimentare che vendono bevande alcoliche, la previsione dell'orario di chiusura entro le ore 21, in continuità con il regime attuale che si è rivelato misura efficace, atteso che la capillare diffusione di questo genere di esercizi, con superficie netta di vendita fino a mq 100, nel centro storico, favorisce la disponibilità a basso costo di alcool che viene consumato in maniera eccessiva, con danno per la salute degli avventori e foriero di criticità per la vivibilità dell'area interessata.

Ritenuto necessario accompagnare a tale misura una puntuale attività di controllo dell'osservanza del divieto di detenzione per consumo all'aperto in spazi non all'uopo destinati di contenitori di bevande di qualsiasi genere in vetro e/o metallo in quanto si è accertato che resta diffusa l'abitudine da parte di taluni giovani di procurarsi in altre zone tali bevande che vengono poi consumate, smodatamente, nelle vie e nelle piazze interessate dalla “movida” e i cui contenitori vengono sistematicamente abbandonati al suolo.

Visti

L'art.31 DL 211/2011

L' art. 50 T.U.EE.LL.

Il D. lgs. 59/2010

La Legge regionale 1/2007

L' art 5 del *“Regolamento Annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago della città di Genova”*

Il Regolamento di Polizia Urbana

Il D.L. n. 14 del 20/2/2017

La Legge n.689/1981

La Legge n. 447/95

La Legge Regione Liguria n. 12/98;

La deliberazione giunta Regione Liguria n. 534 del 1999

ORDINA

Nell'area del centro storico, all'interno del perimetro territoriale definito dalle seguenti vie in esso comprese: Via Bersaglieri d'Italia, Piazza della Commenda, Piazza Scalo, Via Gramsci, Piazza Caricamento, Piazza Raibetta, Via della Mercanzia, Via Turati, Corso Quadrio, Via della Marina, Via Madre di Dio, Via Ravasco, Via del Colle, Via di Porta Soprana, Via Petrarca, Piazza De Ferrari, Via XXV Aprile, Piazza Fontane Marose, Via Garibaldi, Piazza della Meridiana, Via Cairoli, Largo della Zecca, Via Bensa, Piazza della Annunziata, Via Balbi, Piazza Acquaverde, Via A. Doria:

- 1) alle competenti strutture comunali, di attuare la promozione e il sostegno di iniziative di rivitalizzazione del centro storico intraprese dagli operatori, iniziative che abbiano preventivamente conseguito il parere favorevole delle associazioni di categoria;
- 2) alla Polizia Municipale, di presidiare con un piano interforze le zone strategiche, con particolare attenzione al rispetto del divieto di somministrazione e vendita di alcoolici ai minori; e di far osservare il divieto di detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro e/o lattina nelle fasce orarie interessate;
- 3) agli uffici comunali di potenziare l'illuminazione pubblica nelle vie e piazze ove si verificano i ricorrenti assembramenti di persone o particolarmente buie, quali Vico Carabaghe, Vico Castagna, Vico Lavezzi, Archivolto Mongiardino, Archivolto Sant'Andrea, Vico Dragone, Vico delle Virtù, Vico San Biagio, Vico dietro il Coro di San Cosimo, Vico di Santa Rosa, Vico San Giorgio, Via delle Grazie, Salita Mascherona, Vico Amandorla, Vico Vegetti;
- 4) ai gestori dei pubblici esercizi e degli artigiani alimentari la massima collaborazione per informare l'utenza circa gli obblighi di comportamento e gli orari da rispettare, anche mediante vetrofanie, con testo in almeno tre lingue concordato con l'amministrazione;
- 5) alla Direzione Commercio, in collaborazione con il Municipio 1° Centro Est, di dare attuazione all'osservatorio già previsto all'art.5 del "Regolamento di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella città di Genova" con facoltà di estendere la partecipazione ad enti e/o soggetti rappresentativi delle categorie coinvolte e di valorizzare il ruolo anche propositivo dello stesso;
- 6) alla Direzione Scuola e Politiche Giovanili di organizzare presso gli istituti scolastici una campagna di sensibilizzazione sul rispetto delle norme per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella città di Genova;
- 7) l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie amministrative comminate per le violazioni delle disposizioni poste a tutela della quiete pubblica e per il contrasto dell'abuso di sostanze alcoliche quantificato in euro



200,00 per il pagamento in misura ridotta in coerenza con quanto già deliberato in merito dalla Giunta Comunale;

- 8) al Municipio 1° Centro Est di collocare in corrispondenza dei principali accessi al centro storico un adeguato numero di cartelli informativi ai fini di una migliore pubblicizzazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste;
- 9) a tutti gli esercizi di vicinato alimentare (esercizi commerciali con superficie netta di vendita compresa entro i mq 100) di chiudere l'attività entro le ore 21.00 di ogni giorno con divieto di apertura prima delle ore 05.00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;
- 10) alle altre strutture di vendita di generi alimentari (esercizi con superficie netta di vendita superiore a mq 100), che protraggono l'attività dopo le ore 21.00, a partire da quell'ora, di cessare la vendita di alcolici e garantire l'impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere a partire dalle ore 06.00;
- 11) ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi di vicinato e alle strutture di vendita di generi alimentari che possono restare aperti dopo le ore 21.00 ai sensi del presente provvedimento, e alle attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, è fatto divieto di vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo dopo le ore 21.00 e sino alle ore 06.00 del giorno successivo;
- 12) ai titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché delle attività artigianali la chiusura alla clientela entro le ore 03.00, con divieto di apertura prima delle ore 05.00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;
- 13) ai circoli privati la cessazione delle attività di somministrazione di bevande alcoliche entro le ore 03.00 e la ripresa non prima delle ore 06.00 del giorno successivo. Le attività rumorose potranno proseguire, secondo la normativa vigente, nei limiti e con le modalità previste dal nulla osta acustico;
- 14) ai contravventori che siano stati sanzionati per almeno tre volte per violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà comminata la sanzione accessoria della sospensione del titolo che abilita all'esercizio dell'attività fino a tre mesi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Polizia Annonaria;
- 15) ai gestori di pubblici esercizi, di attività artigianali e di circoli privati nonché di esercizi di vicinato, di adottare tutte le cautele necessarie a contenere, nel corso della loro attività, rumori o comportamenti che possano essere di disturbo alla quiete e al pubblico decoro, anche se posti in essere da avventori all'esterno del locale di esercizio e nelle pertinenze dello stesso (Regolamento di polizia urbana art. 32 comma 2);
- 16) ai competenti uffici comunali di predisporre gli atti necessari affinché ai gestori delle suddette attività, rispettosi degli inviti di collaborazione indicati ai punti 4) e 15) e che non siano stati sanzionati per violazione delle disposizioni della presente ordinanza, possano essere riconosciute, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, delle premialità in termini di agevolazioni e misure più confacenti alla libertà di impresa da definirsi con separati atti, tenuto anche conto di quanto emergerà in sede di Osservatorio.

E' VIETATO

- dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. detenere e consumare, su aree pubbliche, escluse le aree date in concessione ai pubblici esercizi, bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o di metallo (art. 4 comma 2 Reg. Convivenza);
- causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo d'indecenza (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 1);
- abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 4);
- compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio, incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione. (Regolamento di polizia urbana- art. 28 lett. A);

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'importo di euro 200,00 (duecento) per il pagamento in misura ridotta, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme e relative delibere di attuazione, nonché la sanzione accessoria indicata al punto 14 della presente ordinanza ricorrendone i presupposti;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile.

La presente ordinanza abroga e sostituisce la precedente ordinanza sindacale n. 417 del 29/11/2016;

A quattro mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, sulla base anche dei lavori dall'Osservatorio, potranno essere valutate modifiche da adottarsi con successivi atti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
(Marco Bucci)

